

Legge federale sulla revisione parziale del Codice civile, del Codice delle obbligazioni e del Codice di procedura civile (averi non rivendicati)

del

I

Il Codice civile¹ è modificato come segue:

Art. 38a

5. In presenza di averi non rivendicati

¹Il giudice che, in virtù dell'articolo 96a, capoverso 2 del Codice delle obbligazioni² viene a conoscenza del fatto che una persona possiede averi non rivendicati, avvia una procedura per la dichiarazione di scomparsa.

²Il giudice può combinare la diffida pubblica di dar notizie intorno alla persona assente con un appello agli eredi e ad altri aventi diritto di annunciarsi altresì entro il tempo indicato.

³Se durante il tempo indicato non sopraggiungono notizie della persona assente, il giudice pronuncia la dichiarazione di scomparsa e suddivide gli averi non rivendicati conformemente alle disposizioni del diritto successorio.

Art. 466

C. Enti pubblici

¹Se il defunto non lascia eredi, la successione è devoluta al Cantone in cui egli ha avuto l'ultimo domicilio o al Comune designato dal diritto di questo Cantone.

²Nei casi restanti l'eredità è devoluta alla Confederazione.

Art. 550 cpv. 2

²Se nessun avente diritto si annuncia entro il termine indicato, l'eredità è devoluta all'ente pubblico chiamato alla successione.

¹ RS 210

² RS 220

II

Il Codice delle obbligazioni³ è modificato come segue:

Art. 96a

G. Averî non rivendicati.
1. In genere

¹Gli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoversi 2 e 3 della legge federale del 10 ottobre 1997⁴ relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, devono adottare tutte le misure che si possono ragionevolmente esigere da loro per evitare l'interruzione del contatto con il creditore o il suo rappresentante e per ripristinare il contatto interrotto.

²Gli intermediari finanziari devono comunicare al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa se dall'ultimo contatto con il creditore o il suo rappresentante sono trascorsi 30 anni. La comunicazione deve contenere tutte le informazioni disponibili rilevanti ai fini della ricerca degli aventi diritto.

³La comunicazione è superflua se l'intermediario finanziario ritiene in buona fede che la pretesa del creditore è caduta in prescrizione o in perenzione oppure se le parti hanno convenuto per scritto che in assenza di notizie venga disposto degli averi in altro modo.

Art. 96b

2. Obbligo di documentazione e di conservare gli incarti

¹In sede di conclusione del contratto, il creditore deve confermare per scritto all'intermediario finanziario di aver preso atto dell'obbligo di quest'ultimo di comunicare gli averi non rivendicati.

²L'intermediario finanziario assicura la conservazione duratura e centralizzata di questa dichiarazione e dei documenti seguenti:

1. contratti e procure nella versione attuale,
2. documenti per l'identificazione del cliente e dell'avente diritto,
3. estratti patrimoniali ed estratti conto o documenti giustificativi relativi al versamento su un conto collettivo.

Art. 96c

3. Eccezione

Gli articoli 96a e 96b non si applicano agli intermediari finanziari soggiacenti alla legge federale del 17 dicembre 1993⁵ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

³ RS 220
⁴ RS 955.0
⁵ RS 831.42

Disposizioni transitorie relative alla modifica del ^{ooo}

Averi non rivendicati

¹Se all'entrata in vigore dell'articolo 96a sono trascorsi 30 anni dall'ultimo contatto con il cliente, decade l'obbligo di ricerca degli aventi diritto e di comunicazione al giudice competente per la dichiarazione di scomparsa. Dopo averli pubblicati, l'intermediario finanziario liquida gli averi non rivendicati devolvendo il ricavo alla Confederazione.

²Sono considerati liquidati gli averi oggetto della transazione di New York del 26 gennaio 1999.

³Il ricavo è devoluto per metà alla Confederazione e per metà ai Cantoni. La quota devoluta ai Cantoni è suddivisa tra i Cantoni in base alle disposizioni applicabili alla suddivisione della loro quota all'utile netto della Banca nazionale.

⁴Con il versamento del ricavo si estinguono definitivamente le pretese di tutti gli aventi diritto sugli averi liquidati.

III

Il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008⁶ è modificato come segue:

Art. 21 Dichiarazione di morte e di scomparsa

¹Per le istanze di dichiarazione di morte o di scomparsa (art. 34–38 CC⁷) è imperativo il foro dell'ultimo domicilio conosciuto della persona scomparsa

²Per la procedura di dichiarazione di scomparsa avviata a motivo di averi non rivendicati è imperativo il foro della sede o del domicilio dell'intermediario finanziario.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS... ; FF 2009 21 [testo sottoposto a referendum]
⁷ RS 210

